



COMUNE DI TELVE DI SOPRA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 19

del Consiglio comunale

OGGETTO: Regolamento in materia di accertamento con adesione tributario – attuazione D.L.vo n. 218/1997 – approvazione.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **diciotto** del mese di **novembre**, alle ore 20.00, Solita sala delle Adunanze, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Bonella Giampaolo - Sindaco
2. Trentin Andrea - Vicesindaco
3. Borgogno Giulia - Consigliere Comunale
4. Debortolo Ilaria - Consigliere Comunale
5. Fedele Paolo - Consigliere Comunale
6. Minati Marianna - Consigliere Comunale
7. Stroppa Nicola - Consigliere Comunale
8. Trentin Alessia - Consigliere Comunale
9. Trentin Bruno - Consigliere Comunale
10. Trentin Fulvio - Consigliere Comunale
11. Trentin Gabriele - Consigliere Comunale
12. Trentin Sergio - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Generale Signora Comite dott.ssa Maria.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bonella Giampaolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Trentin Sergio** e **Trentin Alessia**.

OGGETTO: Regolamento in materia di accertamento con adesione tributario – attuazione D.L.vo n. 218/1997 – approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Decreto Legislativo n. 218/1997 disciplina l'istituto tributario dell'accertamento con adesione, mediante il quale, laddove sussista materia imponibile concordabile, l'Ente Impositore ed il contribuente possono definire gli elementi di applicazione dei tributi;
- L'articolo 50 della L. n. 449/1997 stabilisce la facoltà per i Comuni di recepire mediante proprio Regolamento l'istituto dell'accertamento con adesione, adattando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 218/1997 al quadro normativo dei tributi comunali;
- Il Comune di Telve di Sopra ha approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 26/10/1998 e successive modifiche, il Regolamento in materia di accertamento con adesione, recependo quindi tale istituto giuridico nel proprio ordinamento tributario, ai sensi della normativa sopra richiamata;
- La legge n. 111/2023 ha conferito delega al Governo per l'approvazione di uno o più decreti legislativi di riforma del complessivo ordinamento fiscale e tributario;
- Il Decreto Legislativo n. 13/2024 ha modificato in varie parti il D.Lgs. n. 218/1997 relativamente alle procedure di applicazione dell'accertamento con adesione, e questo anche in relazione al nuovo istituto del contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6bis della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del contribuente) introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023;
- Appare quindi ora necessario rivedere le disposizioni del regolamento comunale in materia di accertamento con adesione per coordinarne le procedure rispetto alle novità normative intervenute come sopra illustrate. In particolare, appare indispensabile coordinare i contenuti del regolamento in materia di accertamento con adesione con le disposizioni recate dal nuovo regolamento in materia di Statuto dei diritti del contribuente.

Preso atto a tale riguardo che:

- Il Consorzio dei Comuni Trentini ha predisposto uno schema di regolamento tipo in materia di accertamento con adesione tributario attuativo del D.Lgs. n. 218/1997 come novellato dal D.Lgs. n. 13/2024;
- Il Servizio Tributi di questo Comune ha analizzato il regolamento proposto e ne ha formulato una versione, allegata alla presente deliberazione, specificamente adattata alla realtà tributaria comunale;
- Sotto il profilo procedurale, si deve rilevare che:
 - a) L'approvazione del Regolamento deve avvenire nel più breve tempo possibile per fornire alla struttura comunale preposta alla gestione dei tributi locali strumenti giuridici certi (sia di merito che procedurali) nel rapporto con i contribuenti;
 - b) L'entrata in vigore del Regolamento è immediata, trattandosi di atto di recepimento normativo che prescinde dalle disposizioni che impongono l'adozione dei provvedimenti tributari prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Preso visione dello schema di Regolamento in materia di accertamento con adesione tributario predisposto dal Servizio Tributi, attuativo del quadro normativo come sopra illustrato, ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili.

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del Regolamento in materia di accertamento con

adesione tributario ai sensi dell'articolo 50 della L. n. 449/1997, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il Regolamento trova immediata applicazione in quanto, per i motivi sopra illustrati, non è soggetto all'adozione entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, giusta le disposizioni di cui all'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 e di cui all'art. 8 comma 3 della L.P. n. 14/2014.

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Tributi;

Considerato che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di favorevole attestazione di copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta alcuna valutazione contabile;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'art. 53 c. 2 della Legge Provinciale n. 18 del 09.12.2015, con nota prot. n. 3482 del 18/10/2024;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Ravvisata la necessità di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di renderne operative le disposizioni nel più breve tempo possibile;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con n. 08 voti favorevoli, contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 08 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento in materia di accertamento con adesione tributario, quale attuazione del D.L.vo n. 218/1997 come novellato dal D.L.vo n. 13/2024, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 10 articoli.
2. DI DARE ATTO, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il Regolamento di cui al punto 1 trova immediata applicazione e che sostituisce integralmente il precedente regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 26/10/1998 e s.m..
3. DI DICHIARARE, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 08 voti contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 08 consiglieri presenti e votanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine al fine di renderne operative le disposizioni nel più breve tempo possibile.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 del 03.05.2018 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bonella Giampaolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Comite dott.ssa Maria

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI TELVE DI SOPRA

(Provincia di Trento)

Regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

(Decreto legislativo 19.06.1997, n. 218)

Allegato alla delibera consiliare n. 19/2024 dd. 18 novembre 2024.

Il Segretario Generale
Comite dott.ssa Maria

Sommario

Articolo 1 - Contenuto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Ambito di applicazione.....	3
Articolo 3 - Criteri generali.....	3
Articolo 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....	4
Articolo 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente per accertamenti non soggetti all'obbligo di contraddittorio preventivo.....	4
Articolo 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito di instaurazione del contraddittorio preventivo.....	5
Articolo 7 - Conclusione del Procedimento.....	6
Articolo 8 - Effetti della definizione.....	7
Articolo 9 - Riduzione delle sanzioni.....	7
Articolo 10 - Entrata in vigore.....	7

Art. 1 – Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni e integrazioni. Il regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 50 della L. 449 del 27.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa. Il Regolamento costituisce raccordo con l'istituto del contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6bis della L. n. 212/2000 come disciplinato dal regolamento comunale in materia di statuto dei diritti del contribuente.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le entrate tributarie, di competenza del Settore Entrate, che di seguito saranno indicate genericamente "tributi".
3. Per quanto non previsto nel Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente ad accertamenti del Settore Entrate di tipo sostanziale e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, oggettivi e incontrovertibili. L'accertamento con adesione è quindi limitato ai casi in cui per la determinazione della base imponibile non è possibile applicare criteri certi ed automatici definiti dalla legge.
3. L'ufficio, in sede di contraddittorio, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. Resta in ogni caso fermo il potere dell'Ufficio di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati, ai sensi dell'articolo 10 quater e 10 quinquies della L. n. 212/2000.

Art. 3 – Criteri generali

1. La competenza per la definizione con adesione di un accertamento spetta al Funzionario Responsabile del tributo nominato dalla Giunta comunale, in caso di gestione diretta del tributo da parte del Comune, oppure dal Funzionario individuato da altro soggetto di cui agli articoli 52 e 53 del D.L.vo n. 446/1997.
2. Il procedimento può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio che emana l'atto, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;
 - c) su istanza del contribuente dopo la notifica dello schema di atto, ai sensi dell'articolo 6bis della L. n. 212/2000, del Regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del contribuente e dei

successivi articoli di questo Regolamento.

3. Al contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Art. 4 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni oggetto di accertamento escluse dall'istituto del contraddittorio preventivo ma per le quali sussistano i presupposti di cui al precedente articolo 2, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, notifica al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento e gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa dell'Ufficio;La comunicazione dell'invito a comparire deve avvenire almeno 10 giorni prima della data stabilita per la comparizione. Verranno prese in considerazione dall'Ufficio eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. Resta quindi salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento.
4. Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi di imposta indicati nell'invito.
5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis del D.Lgs. 218/97, qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente per accertamenti non soggetti all'obbligo di contraddittorio preventivo

1. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per i presupposti e in base alla disciplina di cui all'articolo precedente, può formulare, entro il termine stabilito per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria, istanza in carta libera di accertamento con adesione la quale deve contenere una proposta di

definizione della controversia, nonché i propri recapiti.

3. L'istanza del contribuente deve essere presentata direttamente al protocollo dell'Ente oppure inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o trasmessa per posta elettronica certificata.
4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, sia quelli per il pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza, nel caso specifico, del necessario requisito della materia concordabile.
5. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
6. Il pagamento con definizione agevolata, qualora applicabile in base alle norme di legge e del Regolamento comunale, della somma indicata nell'atto di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso implica la rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare l'istanza di accertamento con adesione. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non sospende il decorso dei termini per la definizione agevolata.
7. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione presentata dal contribuente l'Ufficio formula allo stesso un invito a comparire da inviarsi con raccomandata A.R. o tramite P.E.C.. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o un suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
8. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
9. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
10. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, e gli altri elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Le parti possono concordare di fissare ulteriori incontri.
11. Di ciascun incontro e di tutte le operazioni compiute viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, come previsto dall'art. 63 del DPR n. 600 del 1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.
12. La procedura disciplinata da questo articolo si applica anche in caso di accessi, ispezioni o verifiche poste in essere dal Comune ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.L.vo n. 218/1997, anche nel periodo intercorrente tra l'accesso, ispezione e verifica e la notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 6 – Procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito di instaurazione del contraddittorio preventivo

1. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto

dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

2. Nei casi di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto. Il contribuente che si sia avvalso della facoltà di cui al presente comma non può presentare ulteriore richiesta di accertamento con adesione dopo la notifica dell'avviso di accertamento conseguente. I termini per la conclusione della procedura di accertamento con adesione, vengono assorbiti nei termini previsti dal regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del contribuente per il procedimento di contraddittorio preventivo.
3. Alternativamente alla previsione di cui al comma 2, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento conseguente alla conclusione del procedimento di contraddittorio preventivo. In questo caso i termini per la presentazione del ricorso innanzi la Corte di Giustizia tributaria sono sospesi per 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. L'Ufficio entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui ai commi 2 e 3, formula al contribuente l'invito a comparire. Si applicano, se compatibili, i termini, le procedure e gli istituti giuridici di cui agli articoli 4, 5 e 7.

Art 7 – Conclusione del procedimento

1. A seguito del contraddittorio o contestualmente, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il procedimento si conclude con la redazione in duplice copia di un atto scritto di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
3. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 1.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con lo stesso atto la rateizzazione del pagamento secondo le disposizioni di cui al regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice, oppure, in assenza di regolamento, può richiedere con lo stesso atto di accettazione, nel caso in cui versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il pagamento rateale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 796 e seguenti, per quanto compatibili, della L. 160/2019. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 3.
5. In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'emissione degli atti di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019, ai fini dell'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
6. La definizione dell'adesione si perfeziona con il versamento dell'intera somma dovuta entro il

termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di rateizzazione, con il versamento della prima rata entro il medesimo termine.

7. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza o l'attestazione di pagamento.
8. L'ufficio, a seguito del ricevimento dei predetti documenti, rilascia al contribuente l'originale dell'atto di accertamento con adesione.
9. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
10. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento.
11. Nel caso in cui il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si concluda con esito negativo non è impedito al contribuente di proporre ricorso contro l'avviso di accertamento originario, ovvero procedere al pagamento di quanto dovuto, entro i termini di legge, tenuto conto dell'effetto sospensivo previsto dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

Art. 8 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo quanto previsto al punto 2 del presente articolo e comporta la riduzione delle sanzioni.
2. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile non conosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima, anche in applicazione del Regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del contribuente.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 9 – Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione con adesione le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo di imposta si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera che lo approva, e si applica a tutti i provvedimenti di accertamento emessi dopo tale data. E' abrogato il regolamento in materia di accertamento con adesione approvato con deliberazione n. 23 del 26/10/1998 e s.m..